



**AMIS** dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

## **ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI**

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118  
C.F.: 93029960429 [info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org) [www.amisrifiuti.org](http://www.amisrifiuti.org) PEC: [amis@ticertifica.it](mailto:amis@ticertifica.it)

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 02.09.2019

Info/105 (R)/05.19/AIA: in vigore dal 10 settembre il nuovo DM sulla Relazione di Riferimento

<p><b>A.I.A.: PUBBLICATO IL DM 95/2019 CON IMPORTANTI NOVITÀ SULLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO IN VIGORE DAL 10 SETTEMBRE 2019</b></p>
---

In riferimento alla ns. infoAMIS riportata in calce **il prossimo 10 settembre** entrerà in vigore il DM 15 aprile 2019 n. 95 “Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. (su: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/08/26/199/sg/pdf> )

Si precisa che nell’atto della sua pubblicazione in gazzetta il Dm, pur mantenendo la stessa data ha cambiato la numerazione da 104 (nella precedente pubblicazione del sito del Ministero dell’Ambiente) a 95

Il DM, pubblicato sulla GU del 26 agosto, è composto da 5 articoli e due Allegati, il primo recante la “procedura per l’individuazione di sostanze pericolose pertinenti”, mentre il secondo riporta i “contenuti minimi della relazione di riferimento.

Il Dm è corredato anche dalla Relazione illustrativa (riportata in allegato). Va inoltre evidenziato che le modalità si riferiscono prioritariamente alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all’allegato VIII alla parte seconda del TUA.

Di particolare interesse sono sicuramente gli artt. 3 e 4, relativi all’obbligo di presentazione della relazione ex art. 29-ter del TUA.

Riguardo alle installazioni già esistenti l’art. 4 al comma 4 precisa che “in caso di modifiche sostanziali, l’aggiornamento della relazione di riferimento, ovvero degli esiti della verifica di cui all’articolo 4, sono trasmessi all’autorità competente quali parti integranti della nuova domanda da presentare ai sensi dell’articolo 29-nonies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

----- Messaggio Inoltrato -----

**Oggetto:**Info/68 (R)/05.19/AIA: il nuovo DM sulla Relazione di Riferimento

**Data:**Thu, 23 May 2019 11:31:44 +0200

**Mittente:**Associazione Amis <[info@amisrifiuti.org](mailto:info@amisrifiuti.org)>

## AIA: IL NUOVO DM 104/2019 SULLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Informiamo le aziende interessate soggette ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) che sul portale del Ministero dell'Ambiente (<https://va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/1730>) è stato pubblicato il Decreto n. 104 del 15/04/2019 recante "*Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06*". (anche allegato).

Il provvedimento è emanato in sostituzione del precedente DM n. 272/2014 di pari oggetto a seguito dell'annullamento del TAR Lazio, con sentenza n. 11452 del 20 novembre 2017, che ne ha dichiarato sancito l'illegittimità per mancato rispetto dell'iter procedurale.

Si ricorda che in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), **la relazione di riferimento** è stata introdotta dalla Direttiva 2010/75/UE (cosiddetta "direttiva IED", recepita nell'ordinamento italiano attraverso il D.Lgs. n. 46/2014 ora sostituito dalla Parte II del Dlgs 125/06) e **riguarda esclusivamente le attività soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)**; essa costituisce lo strumento per prevenire ed affrontare la potenziale contaminazione del suolo e delle acque sotterranee che potrebbe essere cagionata dalle attività che producono, utilizzano o scaricano / determinate sostanze pericolose.

### **Chi ha l'obbligo di presentare la Relazione di riferimento AIA**

Il Decreto in oggetto all'art. 3 specifica che, fermo restando che è fatta salva la facoltà del gestore di presentare comunque la relazione di riferimento, **sono obbligati a redigerla:**

- i gestori di alcune installazioni soggette ad **AIA statale** (i punti a e b indicano su quali impianti elencati nell'Allegato XII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ricade l'obbligo);
- tutti i gestori di installazioni soggette ad **AIA (anche regionale o provinciale)**, quando al termine della procedura prevista dall'Allegato I del presente decreto si verifichi una effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee a causa dell'uso, della produzione o del rilascio di una o più sostanze pericolose, tali da poter essere considerate "pertinenti" ai sensi della classificazione del Regolamento UE n. 1272/2008.

### **Come redigere la Relazione di riferimento AIA**

Il successivo art. 4 chiarisce che, **se all'esito della verifica** (come da **Allegato 1** "*Procedura per l'individuazione di sostanze pericolose pertinenti*") **emerge l'obbligo di presentare la relazione di riferimento**, essa costituisce parte integrante della domanda di autorizzazione integrata ambientale da presentare all'Autorità competente; parimenti, quand'anche all'esito della verifica emerga l'insussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento, il gestore ne dà comunque evidenza all'autorità competente presentando una relazione sugli esiti della procedura di cui all'Allegato 1.

L'Allegato I del decreto illustra appunto la "*Procedura per l'individuazione delle sostanze pericolose pertinenti*" che, tiene conto delle Linee Guida UE emanate ai sensi dell'art. 22, comma 2 della Direttiva 2010/75 sulle emissioni industriali ( su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52014XC0506%2801%29>)

La relazione va redatta (art.4) tenendo conto delle Linee Guida EU (sopra indicate) **e deve avere le informazioni di cui all'Allegato 2 del DM 104/2019**: si richiede in questo allegato che la relazione

riporti, fra l'altro uso e destinazioni del sito e quelle future, descrizione delle attività pregresse, identificazione e delimitazione cartografica delle zone, misurazioni, non anteriori di oltre 24 mesi a decorrere dalla presentazione della relazione di riferimento, illustrazione dettagliata delle modalità con cui sono effettuate le misurazioni sulle sostanze pericolose pertinenti, la descrizione dello stato attuale di qualità del suolo e delle acque sotterranee, eventuali iniziative già intraprese o da intraprendere per le sostanze pericolose pertinenti, in esito ai risultati delle misurazioni disponibili (si veda in dettaglio, il punto 1 dell'Allegato).

**Gli Allegati 2 e 3** riportano, rispettivamente, i contenuti minimi della relazione di riferimento ed i criteri per l'acquisizione delle informazioni sullo stato di qualità di suolo e acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti.

In materia di **impianti di gestione rifiuti** è utile ricordare che il MATTM nella Circolare n. 12422/GAB del 17 giugno 2015 al punto 1 ha precisato *“per gli impianti di gestione dei rifiuti, fermi restando i distinti obblighi di caratterizzazione e ripristino del sito previsti dalle altre norme applicabili, gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito (ad esempio per la presenza di serbatoi di oli lubrificanti, di combustibili, di prodotti chimici necessari al processo, o di stoccaggi di materiale che ha cessato di essere rifiuto), e non alla presenza dei rifiuti”*, ciò in quanto scopo della relazione di riferimento è quello di esaminare l'eventuale presenza di sostanze pericolose (come definite dal Regolamento UE 1272/2008 - CLP) nel suolo e nelle acque.

#### ***Verifica di allegazione della Relazione di riferimento AIA***

Fuori dai casi di cui sopra, in cui la presentazione della Relazione è obbligatoria, occorre **verificare, nei casi diversi, la sua obbligatorietà** attraverso la procedura prevista nell'Allegato al DM 104/2019. Qualora emerga la sua necessità, la Relazione costituirà parte integrante della Domanda di autorizzazione (art.4 comma 2); in caso contrario, se non sussiste dunque alcun obbligo di allegarla, il gestore dovrà presentare all'Autorità competente **un'altra relazione** che attesti l'esito della procedura di verifica (condotta con le modalità dell'Allegato II al DM 104/2019). Sempre all'Autorità vanno presentate le modifiche sostanziali o gli esiti diversi della verifica, come parti di una nuova Domanda da presentare (ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del Codice).

Per la normativa statale sull'AIA

<http://www.ambientediritto.it/home/legislazione/decreto-legislativo-3-aprile-2006-n-152-parte-2>

Per quanto concerne le informazioni e la modulistica per la presentazione dell'AIA regionale:

<https://va.minambiente.it/it-IT/Collegamenti/AIAregionali>

*Questa InfoAMIS anche in allegato Pdf*